

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. THOUAR E L. GONZAGA"

Via Tabacchi 15/a, Milano - te 02 88440480 – 02 88464707 c.f. 80128490150 - C.M. MIIC8CD00E

Scuole aggregate:

Scuola Primaria "THOUAR - GONZAGA" - Via Brunacci 2/4 - Scuola Primaria "G. PIOLTI DE' BIANCHI - G. STAMPA" - Via
Gentilino 10/14

- Scuola Secondaria I grado "O. TABACCHI" - Via Tabacchi 15/a

Scuola Primaria e Secondaria I grado a ordinamento musicale "F. GAFFURIO" - Via Corsico 6

Circ. n. **206**

Milano, 20 maggio 2024

Vademecum

Esami di Stato

nel primo ciclo d'istruzione

per l'anno scolastico

2023/2024

Agli Alunni

e ai loro Genitori

Classi TERZE Scuola Secondaria I Grado

Al personale Docente - Scuola Secondaria I Grado

Agli Atti e Sito

Web

Firmato digitalmente da **ADRIANA COLLOCA**

PREMESSA

Con la nota informativa del [MIM n. 4155 del 07.02.2023](#) il Ministro dell'Istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico.

La nota, al fine di favorirne la conoscenza da parte degli alunni e delle loro famiglie, definisce le modalità di espletamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#), recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)" e dai [decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741](#) e n. [742 del 3 ottobre 2017](#). Nel 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà, dunque, a essere configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate.

ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023.

AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all'esame, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del [decreto legislativo 62 del 2017](#), anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (ai sensi dell'art.4 del [D.P.R. 249/1998](#));
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo incide per il 50 % sul voto finale dell'esame.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, **considerando il percorso scolastico triennale** compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6, c. 5, [D. Lgs. 62/2017](#)).

Il predetto voto in decimi, dunque, va attribuito tenuto conto del percorso scolastico triennale dell'alunno. A ciò si aggiunga che è attribuito:

-ai soli alunni ammessi all'esame di Stato;

-in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF; -in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Infine, riallacciandosi a quanto detto sopra sulla possibilità di ammissione anche con una o più insufficienze, come si legge anche nella citata nota del 2017 e nel DM 741/2017 (sebbene non richiamato nell'OM), il voto di ammissione può essere anche inferiore a sei decimi.

Gli insegnanti calcoleranno la media dei voti relativi alle discipline di studio di primo, secondo e terzo anno ed effettueranno una media ponderata: 20% per il primo anno, 30% per il secondo, 50% per il terzo; il numero ottenuto potrà essere arrotondato per eccesso con decimale pari o maggiore allo 0,5.

Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Dal tenore letterale della disposizione normativa sopra riportata, così come chiarito nella nota del MI del 10/10/2017 – pubblicata al fine di illustrare le disposizioni del D.lgs. n. 62/2017 e del [DM n. 741/2017](#) – la non ammissione rappresenta un'eccezione ed è possibile ammettere all'esame anche in presenza di una o più insufficienze, fermi restando la competenza del consiglio di classe nello stabilire se la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sia più o meno grave in base ai criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF.

Si ricorda che, se determinante, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica/attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

LA COMMISSIONE

La succitata Nota ministeriale non dispone nulla in merito alla costituzione della commissione d'esame, che resta dunque disciplinata dal [DM n. 741/2017](#), che, all'articolo 4, disciplina la costituzione della commissione d'esame presso ciascuna istituzione scolastica, oltre ad indicare le sedi d'esame.

Commissione

In ciascuna istituzione scolastica opera una Commissione d'esame, che è costituita da tutti i docenti dei consigli delle classi terze, compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica/attività alternativa e di strumento musicale.

L'articolo 4, comma 2, del [DM n. 741/2017](#) riguardo alla composizione della Commissione predispone che essa avvenga in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 62/2017, che dettano in pratica disposizioni sulla composizione dei singoli consigli di classe ai fini della valutazione finale e intermedia degli alunni.

In base ai suddetti commi, fanno parte dei consigli di classe i docenti curricolari, compresi quelli che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica ovvero di attività alternativa. Non ne fanno, invece, parte i docenti di potenziamento e in generale i docenti che svolgono attività finalizzate all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta

formativa che, ai fini della valutazione, forniscono elementi informativi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Sottocommissione

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Come già detto, fanno parte dei consigli di classe anche i docenti di religione cattolica. I

docenti di IRC possono interrogare?

Tale interrogativo è stato posto sin dal primo anno in cui è entrata in vigore la nuova normativa sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, in quanto è tuttora in vigore la disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, del [D.lgs. 297/94](#), in base alla quale:

sono materie di esame: italiano; storia; educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

La religione cattolica, in base alla succitata norma, non rientra tra le discipline d'esame, tuttavia i relativi docenti fanno parte della commissione e delle sottocommissioni.

Coordinatori

Ogni sottocommissione avrà al suo interno un docente coordinatore. Questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

Presidenza commissione

La commissione è presieduta dal dirigente scolastico della scuola sede d'esame. In caso di reggenza o assenza o impedimento del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di Presidente sono svolte da un collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del [D.lgs. n.165/2001](#). La norma di riferimento è l'articolo 5 del D.M. n. 183/2019, che ha sostituito l'articolo 4, comma 4 del [D.M. n. 741/2017](#). Pertanto, in un istituto comprensivo può svolgere la funzione di Presidente di commissione qualsiasi docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 165/2001. Al contrario di quanto precedentemente previsto, può essere individuato a tale scopo anche un docente appartenente al ruolo della scuola primaria. L'unico prerequisito da osservare in ogni caso è che il Presidente incaricato non faccia parte di alcun consiglio di classe delle classi terze, per garantire la collegialità perfetta e l'omogeneità di tutte le sottocommissioni.

Compiti del Presidente

In sede di riunione **preliminare**, il Presidente cura molteplici **aspetti formali e sostanziali**. In particolare, dovrà:

1. nominare un segretario che curi la verbalizzazione degli atti d'esame
2. nominare un eventuale vicepresidente che lo sostituisca in caso di sua assenza temporanea
3. calendarizzare le date relative alle tre prove scritte e alla prova orale, stabilendo anche l'ordine delle classi per i colloqui
4. assegnare alle sottocommissioni eventuali candidati privatisti (art. 4, [O.M. n. 64/2022](#))
5. individuare le date di un'eventuale sessione suppletiva, da concludersi sempre entro il 30 giugno 2023

(in casi eccezionali entro il termine dell'anno scolastico ossia il 31/08, come prevede l'articolo 11 del [D.M. n. 741/2017](#))

6. nominare un coordinatore per ogni sottocommissione
7. acquisire la documentazione dei consigli di classe, in particolare le programmazioni, le certificazioni relative a PEI e PDP, e farsi relazionare circa eventuali particolari situazioni da tutelare;
8. individuare le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali;
9. Verificare e acquisire i criteri di valutazione delle prove d'esame deliberati collegialmente;
10. Verificare e acquisire i criteri di valutazione, i criteri di attribuzione della lode deliberati collegialmente;
11. Verificare la presenza di tutti i commissari e acquisire la loro autodichiarazione circa eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

Presenza del Presidente

Il Presidente segue lo svolgimento delle prove d'esame, senza che sia necessaria la sua presenza costante. Si raccomanda di assistere agli esami dei candidati che siano in situazioni delicate o che necessitino di particolari tutele, così come di volta in volta segnalate dalle diverse sottocommissioni. La presenza del Presidente è invece obbligatoria durante gli scrutini delle sottocommissioni e nelle riunioni preliminari e di ratifica finale.

Adempimenti finali e sue responsabilità connesse

Il Presidente ratifica con timbro e firma tutti gli atti d'esame. È responsabile della corretta verbalizzazione di tutte le procedure e del rilascio delle certificazioni finali. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere alla Segreteria della scuola tutti gli atti relativi all'esame (tabelloni, registro, dei verbali della commissione d'esame, pacchi contenenti i registri delle prove, criteri di valutazione, pagellini ed elaborati degli alunni etc.). Infine, il Presidente è chiamato a firmare i diplomi finali, nel momento in cui saranno disponibili, o in alternativa a delegare alla firma il dirigente dell'istituto scolastico in cui si è svolto l'esame.

Segretario commissione: nomina e impegni

Il Presidente della commissione d'esame, prima dell'inizio della riunione preliminare o meglio dopo aver chiamato l'appello, procede alla nomina (naturalmente tra i componenti la commissione) del segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni della medesima commissione: dalla riunione plenaria preliminare a quella finale. A tal fine, sarà utilizzato l'apposito registro dei verbali della commissione.

In linea generale, il segretario procederà alla verbalizzazione di:

– **riunione preliminare**, nel corso della quale la commissione:

- stabilisce la **durata oraria di ciascuna delle prove scritte**, che non deve superare le quattro ore;
- definisce l'**ordine di successione delle prove scritte** e l'ordine di successione delle classi per i colloqui;
- predispone le **tracce delle prove scritte**, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte (le tracce devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali);
- definisce i **criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte** e la **valutazione del colloquio**;

- definisce altresì l'**articolazione del colloquio** (che deve accertare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica);
 - individua gli eventuali **strumenti che gli alunni possono utilizzare** nello svolgimento delle prove scritte (ad esempio il dizionario per la prova scritta di italiano ...), dandone preventiva comunicazione ai candidati;
 - definisce le **modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato**;
 - assegna gli **eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni**, dopo aver esaminato la documentazione presentata (in presenza di candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi sono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno;
- prova scritta delle due lingue comunitarie (e relativo sorteggio tracce);
 - prova scritta di italiano (e relativo sorteggio tracce);
 - prova scritta di matematica (e relativo sorteggio tracce);
 - ratifica prove scritte;
 - svolgimento dei colloqui;
 - valutazione finale;
 - riunione plenaria finale.

(Nel corso dell'esame il segretario potrebbe trovarsi a verbalizzare su aspetti ulteriori rispetto a quelli sopra riportato, come ad esempio l'assenza improvvisa di un commissario, il rinvio (alla sessione suppletiva) delle prove per assenza di alcuni candidati ...).

Considerato quanto sopra riferito e che i lavori della commissione (come anche delle sottocommissioni) si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti, **l'impegno del segretario della predetta commissione comporta la presenza tutti i giorni d'esame.**

LE PROVE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del [D.M. 741/2017](#);
2. prova scritta relativa alle competenze delle lingue comunitarie, articolata in due sezioni, nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 9 del [D.M. 741/2017](#);
3. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del [D.M.741/2017](#);
4. colloquio, come disciplinato dall'art. 10 del [D.M. 741/2017](#).

PROVE SCRITTE¹

¹ Durante la **riunione preliminare** sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la **durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui**. Lo stabilisce l'**articolo 5 del DM 741/2017** sugli **Esami di Stato del primo ciclo**, cui l'attuale **ordinanza 64/2022** rinvia. Dunque la durata delle prove scritte non sarà uguale a livello nazionale ma variabile entro un massimale di 4 ore

Prova scritta relativa alle competenze di Italiano, come disciplinata dall'art. 7 del [D.M.741/2017](#). Questa è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

La commissione, secondo quanto leggiamo nel suddetto DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie testuali:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La predisposizione delle tracce va effettuata in coerenza con il profilo dello studente² e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali;

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono dunque essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della medesima traccia.

Il giorno della prova alcuni membri della commissione sorteggiano la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la prova scegliendo uno dei testi della terna sorteggiata.

1. TIPOLOGIA A

TESTO NARRATIVO E DESCRITTIVO

La narrazione e la descrizione vivono in un rapporto di reciprocità: nei testi letterari le sequenze narrative si intrecciano con quelle descrittive, permettendo al lettore di vedere luoghi e personaggi e seguire il filo delle vicende quasi con gli stessi occhi dell'autore.

Narrare e descrivere tuttavia sono operazioni diverse che presuppongono competenze di scrittura specifiche che le alunne e gli alunni devono apprendere, al fine di utilizzarle con proprietà.

1.1 IL TESTO NARRATIVO

Rispetto alla complessità del genere narrativo e alla sua varietà, è importante che l'azione didattica persegua costantemente l'acquisizione delle competenze di lettura e di scrittura, e accompagni con gradualità le alunne gli alunni, fin dal primo anno del ciclo. La lettura iniziale di brevi racconti dovrebbe essere accompagnata da una serie di esercizi che attestino la corretta comprensione del testo: divisione in macro sequenze e sintesi.

² Il Profilo dello studente si articola esplicitamente nelle competenze che si auspica l'alunno abbia maturato al termine del primo ciclo di istruzione. Le medesime competenze sono presenti nel modello di certificazione da rilasciare al termine del primo ciclo. Un'attenta lettura del Profilo consente di ricondurre facilmente le competenze ivi descritte alle competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

1.2 IL TESTO DESCRITTIVO

Il testo descrittivo ha lo scopo di fornire al lettore la visione di una persona, di un oggetto, di un ambiente, di una situazione, di fenomeni reali o immaginari. La descrizione può avere carattere oggettivo oppure soggettivo: si può descrivere un personaggio o un luogo per come appare, senza considerazioni di carattere personale; in alternativa l'oggetto può essere invece filtrato attraverso il punto di vista e il sentimento dell'autore.

2. TIPOLOGIA B:

TESTO ARGOMENTATIVO

Nella comune opinione il testo argomentativo è quel testo nel quale viene posta una tesi - sostenuta da più argomenti, favorevoli o contrari - che si sviluppa con ragionamenti stringenti. Affronta solitamente complessi temi di carattere scientifico-matematico. La sua struttura è rigida e vincolata; il lessico è rigoroso e specialistico.

3. TIPOLOGIA C

COMPrensione E SINTESI DI UN TESTO LETTERARIO, DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, ANCHE ATTRAVERSO RICHIESTE DI RIFORMULAZIONE

Riscrivere un testo è attività particolarmente efficace per lo sviluppo di abilità linguistiche tra loro complementari: lo è innanzitutto per lo scrivere (si impara a scrivere dallo 'scrittore esperto'; si impara a scrivere da modelli); lo è subito dopo per il leggere e il capire. Queste due ultime abilità richiedono che lo studente sappia riconoscere e mettere in rapporto gerarchico le informazioni, individuare lo scopo di un testo e la forma che lo caratterizza.

L'attività di riscrittura di un testo può assumere forme diverse quali ad esempio:

- la riscrittura parafrastica per allargamento, in particolare di un testo poetico;
- la riscrittura riassuntiva, per riduzione;
- la riscrittura plurima per sintesi sempre più stringenti;
- la riscrittura con selezione delle informazioni.

La riscrittura è un'attività fortemente educativa per l'impegno che richiede e per i vincoli che impone, ed è propedeutica all'affinamento delle tante scritture che lo studente dovrà affrontare nel corso degli studi e, in prospettiva, nella vita professionale.

4. PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI, RIFERIBILI ALLE TIPOLOGIE A), B), C).

In questo tipo di prova lo studente è chiamato a dimostrare globalmente le competenze necessarie per la gestione dei testi: lettura e comprensione, individuazione di gerarchie nelle informazioni contenute, analisi della lingua e del lessico, abilità nel riformulare un testo e nel realizzare una produzione scritta autonoma in relazione a un genere testuale, una situazione, un argomento e uno scopo. La prova può avere come punto di partenza un testo letterario o non letterario e si compone di più sezioni: presentazione del testo, domande per verificarne la comprensione, riscrittura del testo o di sue parti, produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da argomenti presenti nel testo.

Prova di Matematica

La prova è disciplinata dall'articolo 8 del [DM n. 741/2017](#) ed accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predisporre almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova medesima.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate [durata un'ora e trenta (prima lingua), intervallo di 15 minuti, un'ora e trenta (seconda lingua)], come disciplinata dall'art. 9 del [D.M.741/2017](#).

La prova articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- a. questionario di comprensione di un testo
- b. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- c. elaborazione di un dialogo
- d. lettera o e-mail personale
- e. sintesi di un testo.

COLLOQUIO come disciplinato dall'art.10 del [D.M. 741/2017](#).

Esso è condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla [legge 20 agosto 2019, n.92](#).

In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, di cui all'articolo 2, comma 1, il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme.

Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del

2017.

Sarà compito della Commissione plenaria individuare le modalità organizzative per lo svolgimento dei colloqui e stabilirne i criteri di conduzione e di valutazione.

ALUNNI CON BES³

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 del [D.M. 741/2017](#).

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della [L. 170/2010](#) e della [L. 104/1992](#) **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.**

I requisiti d'ammissione all'esame di Stato di I grado per gli alunni con disabilità certificata sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli alunni:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
3. aver svolto le prove INVALSI come stabilito dall'art.11 comma 4 del [decreto legislativo n.62/2017](#)⁴.

I candidati con disabilità sostengono le stesse prove previste per gli altri candidati, ma, se necessario, la sottocommissione, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate. Tali prove devono essere idonee a valutare i progressi dell'alunno in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Gli alunni che svolgono prove differenziate conseguono comunque il diploma finale in quanto come leggiamo nell'articolo 14/3 del DM n. 741/2017. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

³ Per alunni certificati con disabilità è possibile prevedere prove equipollenti con precisazione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle stesse per le valutazioni e precisamente: – Con quali tecnologie (strumenti) – Con quali modalità – Con quali contenuti – Con quale assistenza
Per gli alunni con DSA si fa riferimento al D.M 741/2017 e al D.M 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.
In sintesi, per gli studenti con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 lo svolgimento dell'esame di Stato dovrà:
- essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe
- prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte
- prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adoterà criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.
Per quanto riguarda le lingue straniere, e quindi l'ipotetica dispensa o addirittura l'esonero, si rimanda a quanto scritto nell'articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, commi 12 e 13.

⁴ Gli alunni certificati con disabilità ai sensi della L. 104/92 possono non sostenere tutte le prove standardizzate ed essere ammessi comunque all'esame. In questo caso non è previsto il rilascio della certificazione da parte dell'INVALSI

Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all'albo della scuola non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

L'attestato di credito formativo è rilasciato ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione d'esame può riservare agli **alunni con DSA** tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'uso di **strumenti compensativi**, quali apparecchiature e strumenti informatici, **nel solo caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano stati già utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame**, senza che venga pregiudicata la validità.

Per l'alunno con DSA dispensato dall'insegnamento delle lingue straniere la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'art. 5 del [D.M. 741/2017](#).

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'art. 13 del [D.M. 741/2017](#). Ai fini della definizione del voto finale o meglio della proposta di voto, dunque, la sottocommissione procede, nell'ordine, nella maniera di seguito indicata:

1. calcolo della media delle singole prove scritte e del colloquio, senza arrotondamenti;
2. calcolo della media tra il voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio, con eventuale arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Esempio:

Voto di ammissione		7	
Voto prova scritta di italiano	8		Voti senza decimali
Voto prova scritta logico matematica	7		
Voto prova scritta di lingue straniere	6		
Voto colloquio	9		
Media prove esame	7,50		Senza arrotondamenti
Voto finale (7+7,50 = 7,25)		7	

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

LODE. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

PUBBLICAZIONE ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Gli esiti dell'esame saranno, altresì, affissi all'ingresso dell'atrio della scuola.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'art. 7 del [D.Lgs. 62/2017](#). La mancata partecipazione rileva ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'art. 2 del [D.M. 742/2017](#), la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del [D.M. 742/2017](#).

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, **per gravi e documentati motivi**, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Si richiama la documentazione di merito:

1. [Nota Ministeriale n. 4155/2023](#);
2. [D.P.R. 249/1998](#);
3. [D.Lgs. 62/2017](#);
4. [D.M. 741/2017](#);
5. [D.M. 742/2017](#).

*Il presente vademecum è soggetto a variazione in caso di successivi interventi ministeriali.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Adriana Colloca